

PARTE II

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER OPERAZIONI DI SMOBILIZZO CON RACCOLTA DEI FONDI A TASSO FISSO

1. Decorrenza dell'intervento agevolativo

- 1.1. L'intervento agevolativo decorre dalla valuta di accredito del netto ricavo all'esportatore, a condizione che:
- a) sia pervenuta alla SIMEST la richiesta di intervento corredata della documentazione, completa e regolare, indicata al Quadro E3 – 1, 4, 5, 7, del modulo di richiesta di cui all'Allegato 2;
 - b) l'esportazione sia stata espletata o la fornitura approntata (per smobilizzi effettuati nella fase di approntamento della fornitura) nei termini contrattuali convenuti.

2. Richiesta di erogazione del contributo

- 2.1. La richiesta di erogazione deve essere presentata alla SIMEST, in data successiva alla comunicazione dell'ammissione all'agevolazione ed in corrispondenza di ciascuno sconto, utilizzando gli appositi moduli (Allegati della Parte II), completi della relativa documentazione e/o dichiarazione dalla quale risulti l'esecuzione dell'operazione commerciale e finanziaria. Qualora la richiesta di erogazione sia corredata della documentazione completa e regolare, sull'ammontare del contributo si calcolano le maggiorazioni di cui al successivo paragrafo 5. per il periodo intercorrente tra il 31mo giorno (compreso) successivo alla ricezione della richiesta di erogazione, ovvero tra il 31mo giorno (compreso) successivo alla data in cui il contributo era dovuto, se successiva, e quella dell'effettivo pagamento.
- 2.2. Qualora la richiesta di erogazione non sia corredata della documentazione completa e regolare, la SIMEST entro 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta può chiedere chiarimenti, rettifiche o eventuale documentazione aggiuntiva.
- E' comunque fatto salvo il rispetto dei termini di decorrenza dell'intervento agevolativo.
- 2.3. La richiesta di erogazione, inoltre, deve essere completa della dichiarazione di accettazione delle condizioni, termini e modalità dell'intervento agevolativo comunicati con lettera di accoglimento nonché di quanto previsto dalla Circolare ed eventuali successive modifiche.
- 2.4. Qualora il soggetto richiedente sia una banca e questa, nell'operazione di sconto, ponga a carico dell'esportatore il tasso di mercato, il contributo erogato a favore della banca stessa deve essere retrocesso all'esportatore medesimo.
- 2.5. Il contributo non viene erogato (o, se del caso, incassato) se di importo inferiore a euro 50,00.
- 2.6. La SIMEST invia al soggetto richiedente un prospetto esplicativo del conteggio effettuato per la determinazione del contributo stesso.
- Dell'avvenuta erogazione del contributo fanno prova, in qualsiasi sede, le risultanze delle scritture contabili della SIMEST.

3. Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

- 3.1. Il contributo copre la differenza, se positiva, tra il valore attuale calcolato al tasso agevolato del credito scontato in essere alla data di decorrenza dell'agevolazione ed il netto ricavo

dello stesso credito alla medesima data di decorrenza al tasso di sconto così come determinato in base alla lettera di comunicazione dell'ammissione all'agevolazione.

- 3.2. La SIMEST, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
- 3.3. Il contributo è corrisposto in euro e, per le richieste di intervento agevolativo presentate direttamente dall'impresa esportatrice, è erogato al netto della ritenuta d'acconto, attualmente prevista in misura pari al 4%.

4. Tasso di cambio

- 4.1. Per le operazioni effettuate nelle valute dei paesi non appartenenti all'Unione Monetaria Europea, il tasso di conversione è quello rilevato, per ciascuna giornata lavorativa, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali e divulgati dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico.
- 4.2. Il controvalore in euro è determinato al cambio di 2 giorni utili prima della data di decorrenza dell'intervento agevolativo o al cambio utilizzato dall'intermediario creditizio (se presente) ove inferiore.

5. Maggiorazioni

- 5.1. Le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento da parte della SIMEST delle somme dovute per contributo agli interessi sono calcolate in regime di capitalizzazione semplice su base 365/360.
- 5.2. Per il calcolo delle maggiorazioni il tasso da utilizzare è l'Euribor a un mese determinato con riferimento al momento in cui dette maggiorazioni sono dovute. Il tasso preso a base per il calcolo è applicato con periodicità mensile; per i periodi di maggiorazione superiori al mese, i tassi applicabili sono quelli vigenti il primo giorno di ciascun periodo successivo.

6. Termine di validità dell'impegno allo sconto

- 6.1. Il contributo è erogato per gli sconti effettuati entro la data di scadenza del periodo di validità dell'impegno allo sconto; in caso di proroga di tale termine, deve essere presentata alla SIMEST, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine stesso, richiesta di proroga dell'intervento agevolativo. Le richieste devono essere accompagnate dall'estensione dell'impegno allo sconto rilasciato dal soggetto finanziatore e adeguatamente motivate sulla base delle ragioni che hanno determinato la dilatazione dei tempi di esecuzione della fornitura e dei tempi previsti per il suo esaurimento.
- 6.2. Qualora non sia pervenuta alla SIMEST entro 90 giorni dal termine di validità dell'impegno, comunicazione o documentazione attestante l'avvenuto sconto entro detto termine, l'agevolazione cessa limitatamente alle quote di credito non scontate.

7. Variazioni e controlli

- 7.1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare alla SIMEST tutte le variazioni, modifiche o vicende, di cui vengano a conoscenza, che possano influire sulla prosecuzione dell'intervento agevolativo riguardanti ad esempio le aziende esportatrici o importatrici, la esecuzione dei contratti commerciali o di smobilizzo, la garanzia assicurativa (ove prevista) nonché la banca se richiedente il contributo.

Ai fini dell'intervento agevolativo le suddette variazioni sono subordinate all'assenso della SIMEST.

Può essere dato, invece, regolarmente corso all'erogazione del contributo qualora, rispetto alle condizioni contrattualmente previste in relazione sia alla scadenza delle rate di rimborso del credito che al regolamento della quota anticipata o, più in generale, per contanti, si verifichino scostamenti contenuti entro un massimo di 30 giorni.

7.2. Ai fini di verifiche e controlli, i richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione della SIMEST, per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione dei contributi, i seguenti documenti e attestazioni predisposte per la concessione ed erogazione dell'intervento agevolativo:

- a) titoli di credito debitamente girati (salvo casi nei quali sia diversamente indicato nel dispositivo di accoglimento dell'operazione, la documentazione richiesta della girata è limitata alla prima cessione del titolo di credito dall'esportatore alla banca scontante),
- b) documenti di trasporto,
- c) fatture di vendita o documenti equivalenti,
- d) documentazione doganale nella forma prevista dalla normativa vigente, attestante l'avvenuta esportazione,
- e) moduli intrastat (per operazioni intracomunitarie).

8. Cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione

8.1. L'intervento agevolativo cessa:

- a) nei casi di risoluzione del contratto di smobilizzo;
- b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o nei casi di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al successivo punto 8.3. d);
- c) in caso di quote di credito non smobilizzate, così come previsto al paragrafo 6;
- d) in caso di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente.

8.2. La cessazione dell'intervento agevolativo sullo smobilizzo determina l'interruzione dell'intervento stesso a partire dalla data alla quale si verifica uno degli eventi di cui al precedente punto 8.1.. Qualora l'evento che determina detta cessazione non riguardi l'intero smobilizzo ma una quota di esso, l'interruzione dell'intervento si applica soltanto su tale quota. Le somme eventualmente erogate per i periodi successivi alla data di interruzione dell'intervento devono essere restituite entro 30 giorni dalla relativa richiesta, con le maggiorazioni calcolate come previsto al paragrafo 5, per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di dette somme e la loro restituzione.

8.3. L'intervento agevolativo è revocato, in tutto o in parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- a) il contratto di smobilizzo sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendano lo smobilizzo non più agevolabile;
- b) il contratto commerciale sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendano lo smobilizzo non più agevolabile;
- c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'esportatore;

- d) per gli smobilizzi effettuati nella fase di approntamento della fornitura, oltre che agli eventi indicati nel presente punto 8.3., la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'esportatore o per causa allo stesso imputabile;
 - e) l'intervento agevolativo sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni essenziali ai fini dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti.
- 8.4. Nei casi di revoca di cui alla lettera e) del precedente punto 8.3., la responsabilità per la restituzione dei contributi erogati e non dovuti è a carico della banca richiedente l'intervento agevolativo ovvero dell'impresa esportatrice, anche se non richiedente, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo. Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere maggiorazioni secondo quanto previsto dal paragrafo 5.
- 8.5. Qualora, in relazione all'evento di cui alla lettera e) del precedente punto 8.3., sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non sono ammissibili all'intervento le richieste presentate nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero l'impresa esportatrice cui è riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna è stato adottato.
- 8.6. Nei casi di revoca di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 8.3., il soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione dei contributi erogati aumentato delle maggiorazioni previste al paragrafo 5.
- 8.7. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la SIMEST, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica alla banca ed all'impresa esportatrice, dandone informazione al Comitato, l'avvio del procedimento per la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta comunicazione deve contenere:
- a) l'oggetto ed il fatto per il quale il procedimento è stato promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) le modalità ed il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;
 - d) il termine non inferiore a 15 giorni dalla scadenza di cui alla precedente lettera c) per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- Dalla data di invio della comunicazione di cui al presente punto, l'intervento agevolativo è sospeso sino alla deliberazione del Comitato, fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'invio della suddetta comunicazione.
- Il Comitato delibera in merito alla cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera d).
- 8.8. Salvo il caso di cui alla lettera e) del precedente punto 8.3., quanto previsto al precedente punto 8.7. non si applica qualora il provvedimento debba essere adottato su istanza del soggetto richiedente, ovvero qualora il soggetto stesso abbia comunicato alla SIMEST l'evento per il quale la presente Circolare prevede la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo.
- Inoltre, quanto previsto al precedente punto 8.7. non si applica al caso di revoca di cui al successivo punto 8.9.
- 8.9. L'intervento agevolativo può essere revocato dal Comitato agevolazioni su disposizione del giudice competente in applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ovvero qualora in relazione all'operazione risultino fatti di corruzione definitivamente accertati in giudizio.

A tali casi di revoca si applica quanto previsto al precedente punto 8.4.

9. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'intervento agevolativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.